

N. _____ di Reg. S.P.

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

CONVENZIONE QUADRO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MEDIO FRIULI TRA I COMUNI DI CODROIPO, BASILIANO, BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CASTIONS DI STRADA, LESTIZZA, MERETO DI TOMBA, MORTEGLIANO, SEDEGLIANO, TALMASSONS, VARMO.

(RINNOVO con modifiche ed integrazioni della convenzione quadro stipulata il 26 maggio 2006 e successivamente rimodulata il 14 marzo 2007, 30 dicembre 2008, 30 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010)

L'anno..... il giorno () del mese di _____, tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo, legalmente rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate:

- Il **Comune di Codroipo** rappresentato dal Sindaco **Fabio MARCHETTI**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Basiliano** rappresentato dal Sindaco **Roberto MICELLI**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Bertiole** rappresentato dal Sindaco **Mario BATTISTUTA**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Camino al Tagliamento** rappresentato dal Sindaco **Beniamino FRAPPA**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Castions di Strada** rappresentato dal Sindaco **Mario CRISTOFOLI**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Lestizza** rappresentato dal Sindaco **Geremia GOMBOSO**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Mereto di Tomba** rappresentato dal Sindaco **Andrea CECCHINI**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Mortegliano** rappresentato dal Sindaco **Alberto COMAND**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Sedegliano** rappresentato dal Sindaco **Dino GIACOMUZZI**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Talmassons** rappresentato dal Sindaco **Piero Mauro ZANIN**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;
- Il **Comune di Varmo** rappresentato dal Sindaco **SERGIO MICHELIN**, in esecuzione della deliberazione consiliare n. del ;

si conviene quanto segue:

Premesso che:

- Il 25 gennaio 2006 è entrata in vigore la Legge Regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia che, all'art. 22 disciplina la costituzione delle Associazioni intercomunali, quali nuove forme di collaborazione tra gli enti locali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi e costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico, non ricompresi nel territorio di altra associazione e dotati di uffici comuni;
- le associazioni intercomunali devono essere costituite con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali, con le quali viene approvata la convenzione quadro, ed attuate con le convenzioni attuative, tra tutti o alcuni dei Comuni associati;
- con atto del 26.05.2006 è stata stipulata la convenzione quadro, successivamente modificata in data 14 marzo 2007, 30 dicembre 2008, 30 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010;
- con le delibere consiliari sopra richiamate i rispettivi consigli comunali hanno deliberato di rinnovare l'accordo quadro per ulteriori 8 (otto) anni a partire dalla scadenza della precedente convenzione del 25.05.13;

Tutto ciò premesso, tra i Comuni sopra indicati si conviene quanto segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la costituzione, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione del Medio Friuli, di seguito denominata "Associazione".

2. L'Associazione è costituita tra i Comuni di Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Mortegliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada e Bertiole, ai sensi dell'art 22 della legge regionale 1/2006. L'adesione successiva di altri comuni comporta la modifica della presente convenzione quadro e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa.
3. L'Associazione è costituita con il fine di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi precisate all'articolo 2, comma 2.
4. L'Associazione promuove l'integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento della efficienza e della efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell'intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 2 (Convenzioni attuative)

1. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è disciplinato, nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella presente convenzione quadro, da apposite convenzioni attuative con le modalità e i contenuti previsti all'art. 3. Al fine di garantire continuità ai servizi e alle funzioni, la conferenza dei Sindaci può differire, con propria deliberazione, i termini di operatività della convenzione attuativa, qualora cause di forza maggiore o dinamiche organizzative lo richiedano.
2. In particolare sono oggetto della gestione associata i seguenti servizi e/o funzioni, come di seguito raggruppate per macro-funzioni:
 - a. **Gestione Unificata di Servizio Statistico e Informativo e Servizi di E-Government-Processi di Innovazione Amministrativa** tra i Comuni di: Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Mortegliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada e Bertiole. La relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 30/12/2009 (n.1766). La predetta convenzione sostituisce le convenzioni attuative stipulate il 24 ottobre 2006 (n.1366) e il 18/02/2008 (n.1543) tra i Comuni di: Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Mortegliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada e Bertiole.
 - b. **Funzioni di Polizia Municipale svolte tra i Comuni di: Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Varmo.** La relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 30/12/2009 (n.1767). La predetta convenzione sostituisce la convenzione attuativa stipulata il 30 dicembre 2008 (n.1653). La modifica alla convenzione attuativa verrà stipulata entro il 31 dicembre 2012.
 - c. **istituite dal 01.01.2012 le funzioni di Polizia Municipale svolte tra i Comuni di: Mortegliano e Talmassons.** La relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 30.12.2011 presso il Comune di Mortegliano.
 - d. **Gestione del Personale,** tra i Comuni di: Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada e Bertiole. La relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 28/12/2010 (n.1896).La predetta convenzione sostituisce le convenzioni attuative stipulate il 30 dicembre 2009 (n.1768) tra i comuni di: Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada e Bertiole; il 20/01/2009 (n.1655) e il 29/01/2007 (n. 1412) tra i Comuni di: Codroipo, Sedegliano, Varmo, Basiliano, Talmassons, Lestizza, Mereto di Tomba, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Bertiole e Mortegliano.
 - e. **Gestione della programmazione comunitaria: tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo.** La relativa convenzione attuativa è stata stipulata il 31 marzo 2009 (n.1690) e il 30/12/2009 (n. 1769).
 - f. **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo.** La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2013.
 - i. **Gestione della centrale unica di committenza: tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertiole, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza,**

Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo. La relativa convenzione attuativa dovrà essere stipulata entro il 31.12.2013.

3. **L'adesione alla gestione associata di ogni singola funzione o servizio potrà avvenire in momenti diversi per ogni comune.** Lo scioglimento della convenzione attuativa, il recesso dalla stessa di un Comune o l'ingresso nella stessa di un nuovo Comune comportano la modifica della presente convenzione quadro secondo quanto disposto dall'art. 19. Della mancata o differita stipulazione della convenzione attuativa entro il termine stabilito, saranno informati i Consigli Comunali, mediante presa d'atto della deliberazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 3 (Contenuto delle convenzioni attuative)

1. La gestione associata delle funzioni e servizi è realizzata attraverso convenzioni attuative che devono stabilire:
 - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio gestito;
 - b) le modalità di organizzazione e svolgimento del servizio;
 - c) l'individuazione della sede dell'ufficio comune;
 - d) le competenze con rilevanza interna ed esterna dell'ufficio comune;
 - e) i requisiti che deve possedere il responsabile della gestione (preposto all'ufficio comune) e le modalità della sua individuazione;
 - f) i rapporti finanziari tra gli enti aderenti alla convenzione attuativa ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - g) beni, strutture e personale messi a disposizione dell'ufficio comune.
2. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto funzionale del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con l'Ente individuato quale ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio dei medesimi con l'ente di appartenenza.

Art. 4 (Armonizzazione dei regolamenti comunali)

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I consigli o le Giunte comunali, secondo le rispettive competenze, provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci, la quale delibera sugli schemi previamente redatti dall'ufficio comune o dalla Conferenza dei Segretari.

Art. 5 (Sede e simbolo dell'Associazione)

1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Codroipo che svolge il ruolo di Comune capofila e tiene, altresì, i rapporti istituzionali per conto dell'Associazione.
2. Gli organismi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede indicata.
3. L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo.
4. E' autorizzata ogni forma di registrazione, per l'uso esclusivo, prevista dalla normativa di settore, in particolare quella sulla stampa e sul c.d. "dominio".

CAPO II

Organismi di coordinamento

Art. 6 (Individuazione)

1. Sono organismi di coordinamento dell'Associazione: la Conferenza dei Sindaci e il Presidente.

Art. 7 (Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti. Contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di decadenza dalla carica di Sindaco, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente sino alla elezione del successore.

3. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
4. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno.
5. Il Presidente, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati, individua tra i Segretari Comunali dei predetti Comuni, il Segretario verbalizzante della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire oltre che dal Vicesindaco anche da altro assessore delegato per iscritto.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la maggioranza dei Consiglieri comunali e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, contestualmente alla maggioranza dei Consiglieri Comunali rappresentati. All'approvazione delle deliberazioni relative ai procedimenti di interesse delle singole convenzioni attuative, concorrono i Sindaci dei Comuni interessati dalla convenzione attuativa; tali deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni interessati dalla convenzione stessa.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni
 - a) propone servizi e funzioni aggiuntivi da associare rispetto a quelli indicati all'art. 2;
 - b) approva le bozze di convenzione attuativa proposte dalla Conferenza dei segretari, da sottoporre, alle rispettive Giunte comunali per l'approvazione finale;
 - c) nomina, per ciascuna convenzione attuativa, un proprio componente che sovrintende al corretto funzionamento della gestione associata;
 - d) disciplina con propria deliberazione il regime transitorio in caso di convenzioni attuative che succedono a convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.267/00 o sulla base della convenzione quadro per tempo vigente;
 - e) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, predisposti dai rispettivi Responsabili dell'Ufficio Comune, ed il prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune Capofila ed elaborato dalla conferenza dei segretari comunali;
 - f) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziari, ai sensi dell'art. 10;
 - g) approva i documenti finanziari preventivi e consuntivi dell'Associazione;
 - h) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della attività dell'Associazione, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.
4. La Conferenza è convocata, di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di un componente.
5. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario Comunale individuato ai sensi dell'art. 7. Il Segretario può attribuire le funzioni di verbalizzante al Responsabile dell'Ufficio Comune, per le deliberazioni di competenza dell'Ufficio stesso. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni sono trasmesse dal Presidente agli Enti e agli Uffici Comuni.

CAPO III

Organizzazione amministrativa.

Forme di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo

Art. 9 (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività generali, necessarie per il suo funzionamento, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni attuative di cui all'art.

3, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione.

Art. 10 (Coordinamento operativo dell'Associazione)

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione è istituita la Conferenza dei segretari comunali. Tra questi viene scelto un Capo coordinatore.
2. La Conferenza dei segretari sovrintende l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine:
 - a) elabora, con il concorso dei competenti responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi esistenti o dei nuovi e ulteriori servizi e delle funzioni da gestire in forma associata;
 - b) elabora, con il concorso del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune Capofila, il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, sulla base degli indirizzi della Conferenza dei Sindaci;
 - c) coordina, per la successiva trasmissione alla Conferenza dei Sindaci, la predisposizione dei documenti finanziari preventivi e consuntivi dell'Associazione, desunti dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili degli Uffici Comuni e dal prospetto economico-finanziario per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune Capofila.
3. Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti di organizzazione dei servizi e delle funzioni associate, ovvero qualora il coordinamento delle attività gestite in forma associata lo renda necessario, la Conferenza dei segretari può istituire apposite commissioni tecniche, composte dai responsabili degli Uffici Comuni o da altri dipendenti dei comuni associati, con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 11 (Previsioni contabili e programmatiche)

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, commi 2, 3 e 4.

Art. 12 (Fonti finanziarie)

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e l'esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dalle assegnazioni ottenute dalla Regione, da altri Enti e da risorse proprie di bilancio dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari di cui all'art. 11.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata l'Ente, individuato come sede dell'ufficio comune, ai sensi della relativa convenzione attuativa, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.
4. Il Comune di Codroipo, sede dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio le assegnazioni regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, (variazioni di residenti pari a +1 e -1%

dei residenti dell'anno precedente, non saranno considerate) per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, della cui gestione provvede a redigere un rendiconto finale.

5. Gli eventuali contributi regionali concessi per le Funzioni di Polizia Municipale sono introitati dal Comune di Codroipo e sono ripartiti tra le due convenzioni attuative con i criteri stabiliti nella Conferenza dei Sindaci.

6. L'eventuale riduzione dei contributi di cui al comma 5 fa carico alla convenzione attuativa responsabile di tale decurtazione.

Art. 13 (Gestione contabile)

1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei comuni associati, gli Enti sede dell'ufficio comune per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune di Codroipo, sede dell'Associazione, per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione, possono dotarsi previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 14 (Verifica e controllo)

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica degli Enti, i Responsabili degli uffici comuni, qualora ne ravvisino la necessità, presentano alla Conferenza dei segretari la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico-finanziari sono trasmesse dalla Conferenza dei segretari ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art. 15 (Rendiconto)

1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività generali per il funzionamento dell'Associazione.
2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il **28 febbraio** di ciascun anno.

Art. 16 (Riparto delle spese e delle entrate)

1. Le spese sostenute per le attività generali per il funzionamento dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Variazioni di residenti pari a +1 e -1% dei residenti dell'anno precedente, non saranno considerate.
2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni attuative.
3. Le assegnazioni ricevute dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune sede dell'Associazione, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i comuni aderenti in misura proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'Associazione.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17 (Durata e casi di recesso)

1. L'Associazione ha una durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data **della scadenza della prima convenzione quadro (25.05.2013)** e, comunque, fino al termine del corrispondente anno solare di scadenza.
2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi tre anni dal suo rinnovo, salvo il pagamento di un adeguato corrispettivo, pari al 50% dei trasferimenti pubblici introitati per lo scopo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione senza alcuna penalità salvo quelle previste nelle varie convenzioni attuative stipulate.

Art. 18 (Procedura di recesso e scioglimento)

1. La proposta di recesso deve essere deliberata dal Consiglio comunale e trasmessa alla Conferenza dei Sindaci per la presa d'atto della volontà di recesso manifestata.
2. Il recesso, se comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci entro il 30 giugno decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Esso comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni.
3. Il recesso dall'Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti sono almeno due.
4. Qualora receda l'Ente capofila dell'Associazione, dovrà essere individuato entro il termine di sei mesi, con le modalità di cui all'art. 19, un altro Comune che assuma tale ruolo.
5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazione di scioglimento approvata dai consigli comunali di tutti gli enti partecipanti. L'atto di scioglimento è sottoscritto dai sindaci e contiene la disciplina della fase di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 19 (Modifiche alla convenzione quadro)

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme della presente convenzione quadro sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e sottoposte all'approvazione dei Consigli comunali dei comuni aderenti.

Art. 20 (Accesso agli atti)

1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza. A tale scopo, agli atti della Conferenza dei Sindaci e degli altri organismi dell'Associazione si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso del Comune sede dell'Associazione.

COMUNE DI CODROIPO

COMUNE DI BASILIANO

COMUNE DI BERTIOLO

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

COMUNE DI LESTIZZA

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

COMUNE DI MORTEGLIANO

COMUNE DI SEDEGLIANO

COMUNE DI TALMASSONS

COMUNE DI VARMO